

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1126)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MARCORA, VENANZETTI, ANTONICELLI, ARIOSTO, ARNONE, BRUNI, DE VITO, DE ZAN, FARABEGOLI, GATTO Vincenzo, GENOVESE, MAZZEI, PIRASTU, RIPAMONTI, SIGNORI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 1973

Interpretazione autentica degli articoli 1 e 12 della legge
15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento
della obiezione di coscienza

ONOREVOLI SENATORI. — Il 15 dicembre 1972, con il voto favorevole della Camera dei deputati al testo già approvato dal Senato, lo Stato italiano inseriva nella propria legislazione, dopo molti anni di polemiche e dopo molte iniziative parlamentari, il principio del riconoscimento dell'obiezione di coscienza.

Pur con le riserve espresse da alcuni gruppi politici su aspetti generali e particolari della legge, tutte le forze parlamentari intersero con il loro voto risolvere civilmente, secondo principi di massima tolleranza, le gravi e drammatiche situazioni che si erano determinate e si sarebbero determinate ancora in futuro per coloro che, per motivi di coscienza, sono contrari in ogni circostanza all'uso delle armi.

È appunto avendo presenti questi principi che è stato formulato l'articolo 1 della legge, nel quale viene concessa la facoltà di soddisfare l'obbligo del servizio militare, nei modi previsti dalla legge stessa, a coloro che « dichiarino di essere contrari in ogni circostanza all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza ».

Nei primi mesi di applicazione della legge, tuttavia, ci si è trovati di fronte, in numerosi casi, ad una interpretazione fortemente restrittiva della legge, in particolare per quanto si riferisce all'obiezione motivata da ragioni di ordine politico-sociale che evidentemente premettono una « concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali professati dal soggetto » alla quale — come sta-

bilisce l'articolo 1 della legge n. 772 del 1972 — debbono essere attinenti i motivi di coscienza.

Il Ministro della difesa, infatti, in conformità del parere espresso dalla commissione consultiva prevista dagli articoli 3 e 4 della legge n. 772 del 1972, mentre ha accolto venti domande di riconoscimento dell'obiezione di coscienza, ne ha respinte nove che riguardano tutte obiettori già imputati o condannati, per reati militari determinati da obiezione di coscienza, prima dell'approvazione della legge e che avevano quindi già ampiamente dimostrato la profondità dei propri convincimenti scontando lunghi periodi di carcerazione.

È sembrato pertanto urgente prendere l'iniziativa di un disegno di legge che fornisca l'interpretazione autentica degli articoli 1 e 12 della legge 15 dicembre 1972, numero 772, che stabiliscono i principi e i criteri ai quali debbono attenersi la commissione nell'esprimere il proprio parere e il Ministro della difesa nel decidere sulle domande.

D'altra parte nel corso della discussione nei due rami del Parlamento, prima dell'approvazione della legge, fu espresso chiaramente l'avviso che lo spirito della legge, laddove fa riferimento a profondi convincimenti religiosi, filosofici o morali, intendeva anche comprendere quelle particolari concezioni politico-sociali — e quindi relative a convinzioni religiose, filosofiche o morali — per le quali il cittadino per opporsi alla guerra deve, anche in tempo di pace, rifiutarsi di usare armi. Senza voler entrare nel merito di questa filosofia, e a prescindere dalle convinzioni personali dei firmatari del presente disegno di legge, sembra opportuno precisare che con l'approvazione della legge numero 772 del 1972 non si è inteso respingere quelle motivazioni le quali si riallacciano alla dottrina pacifista che in tutto il mondo determina la massima parte dei rifiuti degli obiettori di coscienza.

Sul rapporto tra concezione filosofica, religiosa e morale e convincimenti politico-sociali si è espresso recentemente, con particolare chiarezza, anche il presidente del movimento *Pax Christi*, monsignor Luigi Bettazzi, vescovo di Ivrea, che scrive:

« Se per politica non si intendono solo le scelte specifiche fatte dai singoli partiti, ma una concezione generale che investe gli atteggiamenti sociali, è chiaro che anche le scelte filosofiche, religiose e morali diventano politiche. E in questo senso anche dichiararsi, che so io!, platonico o esistenzialista, o testimone di Jehova, è pur sempre una scelta anche politica, se non rimane nella stratosfera di dichiarazioni puramente nominali.

Anzi, proprio qualora non investissero atteggiamenti "politici", cioè sociali, verrebbe da chiedersi per quale motivo potrebbero dar diritto all'obiezione di coscienza ».

Con l'articolo 2 del presente disegno di legge, si chiarisce inoltre che, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 772 del 1972, per coloro che, anteriormente all'entrata in vigore della stessa legge, erano stati imputati o condannati per reati militari determinati da obiezione di coscienza, l'accertamento sulla sincerità dei motivi adottati deve avvenire sulla base degli atti del procedimento penale. Non a caso, infatti, l'articolo 12 citato non prevede il parere della commissione consultiva di cui agli articoli 3 e 4 della stessa legge n. 772.

Onorevoli senatori, l'approvazione del presente disegno di legge renderà possibile, da un lato, una più esatta interpretazione della volontà del legislatore, dall'altro — con la speciale procedura indicata nell'articolo 3 — una revisione delle decisioni negative finora adottate. Sarà in tal modo resa maggiormente operante una legge da lungo tempo attesa e si sarà evitato il ripetersi di quelle situazioni drammatiche che hanno profondamente turbato la coscienza di tutti i democratici.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

La espressione contenuta nell'articolo 1, comma primo, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, « contrari in ogni circostanza all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza » deve essere interpretata nel senso che l'obbligato alla leva si dichiara contrario per motivi di coscienza alla propria partecipazione in qualsiasi circostanza all'uso delle armi, sia personale che collettivo, anche se legalmente organizzato e autorizzato per qualsiasi finalità ed in ogni circostanza.

L'espressione contenuta nell'articolo 1, comma secondo, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, « i motivi di coscienza adottati debbono essere attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali professati dal soggetto » deve essere interpretata nel senso che i motivi adottati debbono essere attinenti ad una visione generale della vita e dei rapporti umani e sociali basata su fermi convincimenti politico-sociali ed etico-politici che escludano, comunque, il metodo della violenza, sia essa individuale o collettiva, e siano coerenti ad un atteggiamento religioso, morale e filosofico.

Art. 2.

La decisione del Ministro della difesa sulle domande proposte ai termini dell'articolo 12 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, deve fondarsi sull'accertamento, attraverso gli atti del procedimento penale, che la motivazione adottata, consistente nel rifiuto di portare le armi in qualsiasi occasione e situazione, sia determinata da un particolare atteggiamento religioso, filosofico, morale e quindi etico-politico.

Art. 3.

Le domande proposte ai sensi degli articoli 2 e 12 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e respinte prima dell'entrata in vigore della presente legge, debbono essere nuovamente poste in esame se l'interessato ne faccia richiesta entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, deducendo che la decisione sia stata adottata in seguito ad una diversa interpretazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772.

La domanda presentata ai sensi del comma precedente rende priva di effetto la decisione precedentemente adottata dal Ministro della difesa, il quale deve riprendere in esame la nuova domanda, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 1 della presente legge, nel termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda stessa. In caso di mancata decisione entro tale termine, la domanda si considera accolta a tutti gli effetti.

La presentazione della domanda di cui al primo comma del presente articolo sospende il procedimento penale che fosse stato promosso nei confronti del richiedente, fino a quando il Ministro non abbia emesso la sua nuova decisione ovvero non sia decorso inutilmente il termine di 30 giorni come sopra stabilito.

In caso di accoglimento della domanda di revisione cessano gli effetti penali delle sentenze di condanna già pronunciate, anche se divenute irrevocabili. Il tempo trascorso in stato di detenzione sarà computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare non armato o per il servizio sostitutivo civile.